



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 gennaio 2014
(OR. en)**

6178/14

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0465 (COD)**

**COWEB 19
CODEC 321**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 gennaio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 58 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 58 final.

All.: COM(2014) 58 final



Bruxelles, 31.1.2014
COM(2014) 58 final

2011/0465 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2011) 0938 – 2011/0465 COD):	10 gennaio 2012
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	n.p.
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	25 ottobre 2012
Data di trasmissione della proposta modificata:	n.p.
Data di adozione della posizione del Consiglio:	28 gennaio 2014

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo della proposta è quello di adottare un regolamento sulle norme e le procedure per l'attuazione di determinate disposizioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, come ad esempio le disposizioni in materia di concessioni commerciali, adeguamenti tecnici, misure di salvaguardia, concorrenza e frode.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La presente proposta era vincolata al risultato del pacchetto Trade Omnibus I, che aveva la finalità di modificare i regolamenti commerciali in vigore allo scopo di introdurre le nuove norme di comitatologia a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Alcuni dei regolamenti in questione sono regolamenti per l'attuazione degli ASA con altri paesi dei Balcani occidentali, che sono simili alla presente proposta.

Nel luglio 2013, si è trovato un compromesso sulle nuove norme di comitatologia nel pacchetto Trade Omnibus I. Il testo della proposta è stato modificato al fine di inserirvi le norme di comitatologia rivedute concordate nell'ambito del pacchetto Trade Omnibus I per regolamenti simili. Inoltre, la proposta è stata modificata anche per tenere conto del fatto che l'AI ha cessato di esistere il 1° settembre 2013, quando è entrato in vigore l'ASA. Infine, è stata concordata una disposizione sull'applicazione retroattiva degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento per applicare le suddette disposizioni a decorrere dal 1° febbraio 2010.

Il 26 novembre 2013, nel corso di un trologo informale, è stato raggiunto un accordo provvisorio su tale proposta riveduta.

4. CONCLUSIONE

La Commissione può pertanto accettare le modifiche apportate alla sua proposta dal Consiglio.